



Università degli Studi di Napoli  
"Parthenope"

PBX 081.5475111 (19 linee urb.)  
COD. FISC. 800 - 182 - 40 - 632  
PART. IVA 018 - 773 - 20 - 638  
TELEFAX 081.5521485  
INTERNET: www.uninav.it

80133 NAPOLI, .....  
VIA AMMIRAGLIO ACTON, 38

PROT.N. / POS. RIS.UM.UFPTA

ALLEGATI

**Università degli Studi Napoli Parthenope**

Codice AOO: CLE

**PARTENZA**

Num. Prot.: 0003963 / 2017

del 23/01/2017

UOR: Ufficio Formazione, Relazioni Sindacali e Gestione Presenze

Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Dirigenti

E, p.c. Ai Capi degli Uffici

Ai Segretari Amministrativi

A tutto il Personale T.A.

LORO SEDI

*Trasmissione tramite posta elettronica.*

Oggetto: Pianificazione ferie e giorni di festività soppresse anno 2017, personale tecnico amministrativo.

Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa e del vigente Contratto Collettivo del Comparto Università sottoscritto il 16/10/2008, le ferie sono un diritto irrinunciabile e vanno fruito nel corso di ciascun anno solare.

Si rammenta altresì che sono attribuite quattro giornate di riposo, di cosiddetta festività soppressa, da fruito improrogabilmente nell'anno solare ai sensi della legge n.937/1977 e del predetto CCNL.

Considerato che in materia di ferie vige il principio dell'annualità, sancito dall'art. 2109 c.c. e dal comma 9 dell'art. 28 del C.C.N.L. Comparto Università sottoscritto il 16/10/2008, risulta che eventuali situazioni di rinvio della fruizione delle ferie devono essere sempre legate ad ipotesi eccezionali. Tale principio è confermato dal comma 12 del citato art. 28 del C.C.N.L. Comparto Università del 16/10/2008 che testualmente dispone:

“Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”.

Si chiede alle SS.LL., al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle dei lavoratori, di programmare tempestivamente la fruizione delle ferie dei dipendenti in servizio presso le strutture di competenza, nella misura dei giorni non ancora goduti di ferie residue e dei giorni di festività soppresse anno 2017.

Tale programmazione terrà conto delle esigenze dei dipendenti e della funzionalità della struttura, quest'ultima sarà garantita dall'equilibrata presenza in servizio del personale.

Le SS.LL. saranno tenute a vigilare sul rigoroso rispetto di quanto contenuto nel prospetto di programmazione, la fruizione delle ferie dovrà avvenire, infatti, nel rispetto dei turni prestabiliti.

Ai fini della fruizione delle ferie una copia del prospetto di programmazione dovrà essere

- debitamente compilata e sottoscritta da ciascun dipendente, in base anche alla prevista turnazione;

- autorizzata dalle SS.LL., in qualità di Responsabili delle strutture;

- inoltrata all'Ufficio Formazione, Relazioni Sindacali e Gestione Presenze P.T.A.

Tale piano ferie residue/giorni di festività soppressa dovrà pervenire all'Ufficio Formazione, Relazioni Sindacali e gestione presenze P.T.A entro il termine perentorio del 31/01/2017.

Si rammenta che i dipendenti possono fruire esclusivamente delle ferie spettanti per l'anno solare in corso e che gli eventuali giorni fruiti in eccesso alla disponibilità spettante, comportanti anche una violazione dei doveri d'ufficio, in quanto ingiustificati, non daranno diritto al relativo trattamento economico né saranno computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Le ferie sono sospese

- da malattie debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero, nonché
- in caso
  - di partecipazione a concorsi od esami,
  - di lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di primo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, giorni tre per evento;
  - di documentata grave infermità, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000,
  - di ricovero ospedaliero di figli di età inferiore agli otto anni, a richiesta del genitore/lavoratore ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.lgs. n.151/2001.

Si ribadisce l'obbligo di fornire tempestiva comunicazione della malattia all'Amministrazione, entro le ore 9.00 del giorno in cui si verifica, con la precisa indicazione del recapito ove il dipendente risiede durante il periodo della malattia al fine di consentire la richiesta di visita medica di controllo obbligatoria.

Si chiede di assicurare la massima diffusione tra tutto il personale della presente affinché la predetta regolamentazione consenta la realizzazione degli obiettivi di maggiore funzionalità ed efficienza di tutte le strutture, anche nell'interesse degli utenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Mauro ROCCO)

